



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO  
COMMERCIO SUAP

## DETERMINAZIONE N. 122 / 2017

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRAMITE CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE N. 6 (COD. IDENTIFICATIVO N. 35012234) E ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **Richiamati gli atti sotto indicati:**

- la delibera di Consiglio Comunale n.2 del 31/01/2017 ad oggetto "*Approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2017/2019*";
- la delibera di Consiglio Comunale n.6 del 31/01/2017 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019*";
- la delibera di Giunta Comunale n.6 del 03/02/2017 ad oggetto "*Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore*";
- delibera di C.C.n. 13 del 30.03.2017 ad oggetto: "*Settore finanziario FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 - primo provvedimento*";
- delibera di G.C. n. 28 del 06.04.2017 ad oggetto: "*Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 13/2017 relativa alle variazioni di bilancio - primo provvedimento*".

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 29/01/2016 concernente l'assegnazione alla sottoscritta Claudia Bertani delle funzioni di responsabile del Settore Attività produttive e Promozione del territorio fino al 31/12/2017, così come individuato e definito con delibera di giunta comunale n. 4 del 28/01/2016;

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 30/03/2017 avente ad oggetto "Definizione della modalità di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione n. 6, con la concessione del servizio a terzi" ella Giunta n. 69 del 16 giugno 2016, con la quale:

- sono state stabilite le modalità di gestione della farmacia comunale n. 6, la concessione di servizi da affidare a soggetti terzi selezionati tramite gara, ai sensi



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

degli artt. 164 e seguenti de nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e tenuto conto della specifica normativa in materia di esercizi farmaceutici;

- è stato confermato il progetto di revisione della pianta organica delle farmacie del maggio 2016;
- è stato affidato mandato agli uffici competenti di predisporre una proposta di contratto di servizio da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, nonché gli atti di gara da approvare con determina a contrattare, per poi avviare le procedure d'appalto tramite la Centrale Unica di Committenza;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 30 del 06/04/2017 avente ad oggetto "linee di indirizzo per l'affidamento della gestione tramite concessione di servizi della farmacia comunale di nuova istituzione n. 6 (codice identificativo n. 35012234) – approvazione dello schema di contratto di servizio", con la quale:

- è stato approvato il contratto di servizio allegato alla delibera quale parte integrante e sostanziale;
- è stato stabilito che allo schema di contratto potranno essere apportate, in sede di sottoscrizione, le modifiche rese necessarie dal contenuto delle offerte oggetto di aggiudicazione, oltre che dalle modifiche rese necessarie per il miglior perfezionamento del testo e per adeguamenti alla normativa vigente;
- è stato dato mandato al responsabile del settore "Attività produttive e promozione del territorio" di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, anche avvalendosi a tal fine di un incarico professionale esterno ad alta specializzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d. Lgs. 50/2016;
- si è dato atto che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia.

Premesso che:

- in data 3 aprile 2008 è stata costituita l'Unione fra i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata "Unione Tresinaro Secchia", integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell'adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza allo Statuto dell'Unione medesima approvato dai singoli Consigli;
- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n°4 del 30/01/2015 è stata approvata la "Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica per gli appalti" dell'Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano che ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall'art.33, comma 3bis, D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che:

- l'art. 37, c.4, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

- ai sensi dell'art. 216 c.10, D.Lgs. n. 50/2016 “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia risulta iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, cod AUSA 0000197656;

Verificato che, alla data dell'istruttoria della presente pratica non sono presenti convenzioni per tale tipologia di servizio né sulla Centrale di Committenza Consip né sulla Centrale di Committenza regionale Intercent-ER;

Ritenuto, pertanto di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione di espletare le procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione di tipo pubblica urbana del comune di Casalgrande, sede n.6 (codice 35001234), mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30 marzo 2017, individuando quale modalità di scelta del contraente, una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.7 D.Lgs. 50/2016, laddove stabilisce che *“L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”*;

Rilevato che per l'appalto che sarà espletato dalla Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, ai soli fini della determinazione degli elementi legati al valore complessivo del servizio per l'applicazione della relativa disciplina di appalto, nonché attribuzione CIG ai fini della corresponsione contributo all'ANAC l'entità economica complessiva è stata calcolata sull'importo di Euro 450.000,00;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle specifiche tecniche della procedura, nonché della documentazione che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, non ostensibili sino al momento della pubblicazione della procedura:

a) requisiti di partecipazione al bando di gara (allegato A);

b) criteri di aggiudicazione (sia per la valutazione dell'offerta tecnica che di quella economica – Allegato B);

c) schema di contratto di servizio (allegato C);



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## Richiamati:

- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione A.N.A.C. n°163 del 22/12/2015 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016" che fissa le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi e che in relazione all'importo complessivo dell'affidamento in oggetto determina la quota a carico delle Stazioni Appaltanti in Euro 225.00;

## Dato atto che:

- ai sensi della Convenzione, gli Enti associati assumono a proprio carico le spese per il pagamento del contributo ad ANAC e le ulteriori spese della procedura, provvedendo ad assumere relativo impegno di spesa in favore dell'Unione Tresinaro Secchia;
- con proprio atto la CUC provvederà all'assunzione degli impegni di spesa;

## Precisato che:

- la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia provvederà a richiedere il codice CIG master, identificativo della procedura di gara in oggetto;
- successivamente all'aggiudicazione, il Comune di Casalgrande provvederà a richiedere un CIG derivato finalizzato a rispettare gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere agli atti ed incumbenti connessi alla esecuzione dell'appalto;

## Dato atto pertanto che:

- il procedimento di scelta del contraente sarà gestito dalla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione Tresinaro Secchia, dando mandato alla stessa di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla procedura;
- il Responsabile del Unico del Procedimento di gara ai sensi dell'art.31 c.14 del D.Lgs. n°50/2016 sarà nominato con atto della Centrale Unica di Committenza C.U.C.;

Atteso di inviare la presente determinazione e tutti gli atti necessari per l'indizione e la gestione della procedura di affidamento in oggetto alla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione Tresinaro Secchia, per l'avvio delle procedure di gara e conseguenti adempimenti;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Casalgrande è il Responsabile del settore attività produttive e promozione del territorio – sig. Claudia Bertani;

Visti



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il D.Lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U ed in particolare l'art. n. 173;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare atto che il Comune di Casalgrande intende attivare la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione n. 6 (Cod. identificativo n. 35012234) la cui durata decorrerà dalla 8 settembre 2017;
2. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto sarà effettuato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.7 del D.Lgs. 50/2016 laddove stabilisce che *"L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*;
3. di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C. di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione.
4. di dare atto che i costi derivanti dalla sola procedura di gara, come in premessa quantificati e ripartiti, saranno impegnati con successivo atto a favore dell'Unione Tresinaro Secchia, titolare dei rapporti finanziari;
5. di approvare le specifiche tecniche della procedura, nonché alla documentazione che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, non ostensibili sino al momento della pubblicazione della procedura:
  - a) requisiti di partecipazione al bando di gara (allegato A);
  - b) criteri di aggiudicazione (sia per la valutazione dell'offerta tecnica che di quella economica – Allegato B);
  - c) schema di contratto di servizio (allegato C);
6. di dare atto che l'Amministrazione, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare, la procedura di gara e conseguentemente di non pervenire all'aggiudicazione della stessa, motivandone, opportunamente, con determinazione le ragioni;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

7. di inoltrare la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia;
8. di dare atto che Responsabile del Procedimento per il Comune di Casalgrande è il Responsabile del settore attività produttive e promozione del territorio – sig. Claudia Bertani,
9. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
------	--------------	------	----	-------------	--------------	---------

Lì, 03/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
BERTANI CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA  
FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE NEL COMUNE DI  
CASALGRANDE SEDE N. 6 (Provincia di Reggio Emilia)**

**(SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)**

L'anno Duemila....., addì del mese di ..... in Casalgrande,  
nella Casa Comunale, avanti a me ....., Segretario Comunale,  
autorizzato a ricevere gli atti del Comune ai sensi del comma 4 dell'art. 97  
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sono personalmente comparsi i  
signori:

1).....(chi rappresenta il Comune  
di Casalgrande)

2)..... (chi rappresenta il  
Concessionario)

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario  
Comunale rogante, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge,  
rinunciano col mio assenso all'assistenza dei testimoni.

**Premesso che:**

➤ con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del giorno 8 settembre  
2016, il Comune di Casalgrande ha ridisegnato i perimetri territoriali e la  
propria pianta organica delle sedi farmaceutiche, secondo quanto  
indicato dagli articoli 17 e 20, comma, 1 della legge regionale 2/2016;

➤ con la stessa deliberazione la Giunta ha esercitato il diritto di  
prelazione sulla sede farmaceutica n. 6 di nuova istituzione, ai sensi

dell'art. 9 della Legge n.475/1968;

➤ sono state esaminate le forme consentite dall'ordinamento vigente per le farmacie di cui sono titolari i Comuni, in base all'art. 9 della legge n.

475/1968 come modificato dall'art. 10 della legge 362/1991;

➤ in forza di un approccio interpretativo comunitariamente orientato è consentito ai Comuni, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del Codice dei Contratti ( ora artt. 164 e seguenti del Nuovo Codice dei contratti pubblici);

➤ con determina n... del ..... è stata indetta la gara n. .... - Codice .....

➤ a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario .....

➤ il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico comunale da parte del Concessionario fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Casalgrande ed il Concessionario medesimo, al fine di garantire il controllo dell'ente sull'attività di gestione del Concessionario ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale;

➤ che il Comune rimane titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione la cui gestione affida in concessione.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**si conviene e si stipula quanto segue**

## **Art. 1) Premesse**

1.1. Le premesse costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.

## **Art. 2) Definizioni contrattuali**

2.1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

**a) “Comune”,** il Comune di Casalgrande titolare della Farmacia Comunale di nuova istituzione;

**b) “Concessionario” o “Gestore”,** l'affidatario del servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;

**c) “Servizio” o “Farmacia”,** il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della Farmacia Comunale di nuova istituzione nel Comune di Casalgrande);

**d) “Contratto”,** il presente Contratto di Concessione di Servizio;

**e) “Parti”,** il Comune ed il Concessionario.

## **Art. 3) Oggetto contrattuale**

3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.

3.2. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

**a)** la dispensazione finale di medicinali preconfezionati di origine industriale (specialità medicinali, galenici industriali, medicinali generici) per uso umano e per uso veterinario, l'allestimento e la dispensazione

finale di preparazioni galeniche estemporanee e multiple per uso umano e per uso veterinario, la preparazione e/o la dispensazione finale dei prodotti affini ai medicinali, dei presidi medico-chirurgici (chimici e biocidi), dei dispositivi medici, dei diagnostici in vitro e dei prodotti di fitoterapia e d'erboristeria nei limiti attualmente fissati dall'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall'articolo 96 bis del Decreto Legislativo 27 dicembre 2007, n. 274;

**b)** l'effettuazione di test autodiagnostici di prima istanza;

**c)** le altre attività complementari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, servizio di prenotazione esami e visite, noleggio strumenti ed apparecchi medicali;

**d)** ogni altra attività prevista dai decreti attuativi in relazione ai nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ex D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.

3.3. Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a creare.

3.4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

#### **Art. 4) Corrispettivo contrattuale**

4.1. Come previsto negli atti di gara il Concessionario corrisponderà al

Comune i seguenti corrispettivi:

**a)** un importo fisso *una tantum* pari ad euro .....(...../00), oltre

IVA di legge. Il suddetto importo viene corrisposto al Comune al momento

della stipula del presente contratto;

**b)** un canone annuo rivalutabile per 20 (venti) annualità pari ad euro

..... (...../00) oltre ad IVA di legge da corrispondere con

rate anticipate semestrali entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno;

**c)** un ulteriore canone variabile aggiuntivo pari al 4% , calcolato sulla

quota di fatturato eccedente la soglia minima di Euro 1.000.000,00 (un

milione/00) annui, oltre IVA di legge , da corrispondere entro tre mesi

dalla chiusura di ciascun esercizio e comunque entro il 30 aprile dell'anno

successivo a quello di riferimento. Il canone risulta così calcolabile:

V: canone annuo aggiuntivo variabile

Y: volume d'affari annuale

P: percentuale del canone variabile aggiuntivo (4%)

Z: canone fisso annuale

$$V = (Y \times P) - Z$$

Nel caso V risulti negativo il canone aggiuntivo non deve essere

corrisposto.

Per la determinazione del canone aggiuntivo variabile sul volume

d'affari annuale si farà riferimento all'ammontare complessivo

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate,

registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno

solare , a norma degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 633/72 s.m.i.,  
tenendo conto delle variazioni indicate nell'art. 26 del DPR: n.  
633/72 s.m.i. . Ai fini della quantificazione del canone annuo  
aggiuntivo variabile di cui alla lettera c), il concessionario dovrà  
trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura  
d'esercizio anche la documentazione contabile volta ad attestare  
l'ammontare complessivo di ricavi relativi all'annualità cui il  
canone annuo si riferisce.

#### **Art. 5) Obblighi in capo al Concessionario e standard di erogazione del Servizio**

5.1. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle  
norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della  
presentazione dell'offerta.

5.2. Il Concessionario si obbliga in particolare ad avviare l'attività entro il  
termine fissato del giorno **8 settembre 2017**, con sede collocata in  
Casalgrande, all'interno dell'area di pertinenza così come individuata  
nella deliberazione della Giunta comunale n. 95 del giorno 8 settembre  
2016, e costituita da locali aventi destinazione d'uso urbanistica di  
commercio al dettaglio di vicinato .

I locali dovranno essere dotati di impianti a norma di legge, essere a  
norma dal punto di vista urbanistico - edilizio e dovranno essere dotati di  
servizi igienici e idonei a garantire l'accessibilità alle persone  
diversamente abili. I locali dovranno avere un accesso dalla pubblica via  
anche nelle ore notturne, al fine di permettere lo svolgimento delle

normali attività della Farmacia.

Il gestore dovrà provvedere ai lavori necessari per l'adeguamento dei locali alle necessità della nuova Farmacia e si dovrà impegnare altresì ad arrearli con idonee attrezzature.

5.3. Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al servizio, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi e secondo le procedure di cui all'art. 1 della Legge n. 475/1968 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento della farmacia in altro locale.

5.4. Il Concessionario conferma la nomina a Direttore della Farmacia il dott. ...., cod. fisc. .... iscritto all'Albo dei Farmacisti di ..... al n. .... In possesso dei requisiti professionali di legge, giusta dichiarazione di accettazione del medesimo allegata al presente contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità dello stesso.

5.5. Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta al direttore uscente al momento della sua nomina, previa accettazione dell'incarico da parte del medesimo nuovo incaricato.

5.6. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata.

5.7. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

5.8. Il Concessionario si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente, una "*Carta dei Servizi della Farmacia*" e a rispettare i contenuti della stessa.

5.9. La "*Carta dei Servizi della Farmacia*", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta prima dell'avvio dell'attività, essere sottoposta al Comune e pubblicizzata con le modalità concordate con il Comune.

5.10. La "*Carta dei Servizi della Farmacia*" indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

5.11. Ai fini dell'emanazione della "*Carta dei Servizi della Farmacia*" il

Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 461

della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

➤ verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell'Amministrazione Comunale circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

➤ sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

5.12. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

5.13. Il Concessionario è tenuto al rispetto della "*Carta dei Servizi della Farmacia*", sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei

servizi.

## **Art. 6) Responsabilità in capo al Concessionario**

6.1. Il Concessionario è l'unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

**a)** a dotarsi di attrezzature, beni strumentali e personale addetto, idonei per quantità e qualità a garantire il regolare svolgimento del servizio, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;

**b)** a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

**c)** ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per eventuali veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'attivazione del servizio;

**d)** ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i

collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

**e)** a garantire al Comune l'accesso ai dati ed alle informazioni relative alla gestione del servizio affidato al fine di verificare e controllare l'attuazione del presente contratto;

**f)** ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

**Art. 7) Gestione, andamento del Servizio e controllo esercitato da parte del Comune**

7.1. Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare:

**a)** erogare i servizi minimi:

1. obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'AUSL;
2. obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle AUSL secondo le norme convenzionali;
3. obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'AUSL di riferimento sia attuali che futuri;
4. obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e

l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

5. obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

**b)** ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti, anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

**c)** a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza;

**d)** promuovere l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistematica all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito di programmi promossi dal servizio sanitario nazionale;

**e)** valutare l'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente, salvo quanto previsto dalla

vigente normativa di settore.

7.2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

7.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

#### **Art. 8) Interruzione del servizio ed esecuzione d'ufficio**

8.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

8.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

8.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni

conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

8.5. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

#### **Art. 9) Obblighi del Comune**

9.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

9.2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

9.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

9.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

### **Art. 10) Divieto di cessione del Contratto**

10.1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

### **Art. 11) Durata del Contratto**

11.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.

11.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

11.3. In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara l'affidamento della gestione della Farmacia ovvero proceda ad alienare la titolarità del diritto di esercizio della Farmacia stessa, al Gestore che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

11.4. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Gestore (ovvero comunque

preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo Contratto di gestione della Farmacia o di cessione della titolarità della stessa.

11.5. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

11.6. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà:

**a)** di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue:

1. i beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, previo inventario, ad un corrispettivo da concordare tra le parti;

2. le scorte dei prodotti per la vendita che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino al valore determinato, previo inventario, secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out);

**b)** di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione

in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

#### **Art. 12) Penali e risarcimento del maggior danno**

12.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

1) per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 5.2 del presente Contratto: euro \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00);

2) per la mancata redazione della Carta della qualità dei Servizi, in modo conforme al presente Contratto entro i termini di cui al precedente articolo 5: euro 10.000,00 (euro diecimila/00);

3) per ogni giornata di mancata apertura non giustificata della Farmacia: euro 1.000,00 (euro mille/00);

12.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

12.3. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione

definitiva.

### **Art. 13) Clausola risolutiva espressa**

13.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art.

1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a)** sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b)** chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- c)** scioglimento della Società (o cessazione della impresa individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
- d)** inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del Contratto;
- e)** reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio, nonché gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- f)** decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- g)** ricorso all'abusivismo professionale;
- h)** vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- i)** inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- j)** mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto;
- k)** gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una

penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.

13.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

**Art. 14) Cessazione per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario**

14.1. La cessazione del Rapporto Contrattuale per inadempimento o comunque per causa direttamente o indirettamente imputabile al Concessionario comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del servizio, l'applicazione della penale e la liquidazione a favore del Comune del maggior danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno.

**Art. 15) Cauzione definitiva**

15.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva di euro .....  
(.....) pari al **10%** dell'importo contrattuale (esclusi i canoni non determinabili in quanto stabiliti a percentuale).

15.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli.

Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

**Art. 16) Foro competente**

16.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di **Reggio nell'Emilia**.

**Art. 17) Elezione di domicilio**

17.1. Con riferimento all'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono domicilio:

- per quanto riguarda il Comune, in .....

- per quanto concerne il Gestore, in .....

**Art. 18) Norme finali**

18.1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

18.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.

**Art. 19) Spese contrattuali**

19.1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

**Art. 20) Valore del Contratto**

20.1. Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad euro..... al netto di IVA.

(firma Comune)

(firma Concessionario)

## **Requisiti di partecipazione**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all' 80 del D.Lgs. 50/2016.

### **a) Requisiti patrimoniali**

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i soggetti di cui al paragrafo 3.7 dovranno produrre, ai fini dell'ammissione alla gara 1 (una) lettera di referenze da parte di un Istituto Bancario che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi

impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

### **b) Requisiti di idoneità professionale**

I soggetti di cui al paragrafo 3.7 devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione (Allegato D) da rendere nella domanda di partecipazione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all'Albo e in possesso di un'esperienza professionale nel settore, di almeno **2 (due) anni**. I partecipanti devono a tale proposito fornire, in sede di presentazione dell'offerta, le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000) comprovante l'esperienza almeno biennale e l'iscrizione all'Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, dovrà essere sottoscritta dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

Nel corso di validità del contratto di concessione il Gestore potrà, datane comunicazione al Comune, procedere alla sostituzione del Direttore della

Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge e della stessa esperienza professionale richiesta per il direttore uscente al momento della sua nomina.

**c) Requisiti di carattere generale**

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016

**Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare** alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. Nonché, partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente.

In ogni caso l'offerta congiunta, firmata da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

#### **4. Criteri di aggiudicazione**

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta al massimo rialzo ai sensi dell'art. 30 comma 1 e art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

- a)** offerta tecnica massimo punti 70;
- b)** offerta economica massimo punti 30.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a **100**.

#### **OFFERTA TECNICA. Punteggio massimo attribuibile 70 punti**

Gli elementi valutabili sono così articolati:

**a)** esperienza e qualificazione tecnica degli offerenti (persone fisiche, soci di società, partecipanti a raggruppamenti) maturate nella gestione di farmacie, oltre il 2° anno: punteggio massimo attribuibile **punti 20** così assegnato:

- verranno assegnati **punti 1** per anno di gestione (fino ad un massimo di **10 punti**) al concorrente che sia stato titolare di farmacia privata o aggiudicatario di contratto di concessione di farmacia o legale rappresentante di aziende, in qualsiasi forma costituite, che abbiano gestito e/o gestiscano farmacie; si computa per intero la frazione di anno superiore a sei mesi;

- verranno assegnati **punti 1** per anno di direzione tecnica di farmacia (fino ad un massimo di **10 punti**) ; si computa per intero la frazione di anno superiore a sei mesi;

- le esperienze maturate dai singoli soci di società o da singoli partecipanti a raggruppamenti verranno sommate fino alla concorrenza del punteggio massimo riservato alla categoria;

**b)** proposte di servizi che il Gestore si impegna ad attivare nella nuova farmacia ed ubicazione della medesima:

punteggio massimo attribuibile **punti 50**

Per ciascuno dei servizi sotto elencati, se ed in quanto proposti dal concorrente, verrà assegnato il punteggio a fianco indicato:

**b.1)** consegna gratuita di medicinali a domicilio a residenti nel territorio comunale particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, durante l'orario di apertura diurno

della farmacia: punti 5;

**b.2)** misurazione della pressione arteriosa: punti 1 - se gratuita: punti 2;

**b.3)** autoanalisi dei parametri di base (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.), tramite apparecchiature conformi alla normativa vigente: punti 2 - se gratuite almeno per particolari categorie disagiate: punti 4;

**b.4)** servizio prenotazione delle prestazioni specialistiche presso strutture AUSL: punti 10;

**b.5)** adozione di sistemi informatici che permettano da parte degli utenti, mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, l'accesso a servizi sanitari offerti dalla AUSL (refertazione, cartella clinica elettronica, farmaco vigilanza, efficacia/appropriatezza dell'uso dei farmaci ecc.): punti 10;

**b.6)** per ogni unità operativa qualificata (farmacista) prevista per lo svolgimento del servizio: punti 2 (con un massimo di punti 10) - in caso di personale part-time il punteggio sarà ridotto in proporzione;

**b.7)** iniziative di comunicazione e divulgazione presso la clientela dei servizi offerti (da dettagliare con breve relazione da parte degli offerenti): fino a punti 3 a discrezione della Commissione giudicatrice;

**b.8)** per ogni ora di apertura settimanale della farmacia oltre il minimo di legge (36 ore settimanali): da 36 a 46 ore: punti 2, da 47 a 60 ore: punti 4, oltre: punti 6;

<b>OFFERTA ECONOMICA. Punteggio massimo attribuibile 30 punti</b>
---

Gli elementi valutabili sono articolati come segue:

**a)** valutazione del corrispettivo offerto sotto forma di *una tantum* (importo a base d'asta pari ad € 150.000,00 + maggiorazione offerta); punteggio massimo attribuibile punti 15, che verrà assegnato alla miglior offerta economica ammessa.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

**A/B \* (punti max)**

dove A = offerta da valutare e B = miglior offerta ammessa

**b)** valutazione del corrispettivo offerto sotto forma di canone annuo (importo a base d'asta pari a 15.000,00 + maggiore offerta): punteggio massimo attribuibile punti 15, che verrà assegnato alla miglior offerta economica ammessa.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

**A/B \* (punti max)**

dove A = offerta da valutare e B = miglior offerta ammessa



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 122 del 03/05/2017

### Posizione Organizzativa **COMMERCIO SUAP**

Proposta n° 264/2017

**Oggetto:** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRAMITE CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE N. 6 (COD. IDENTIFICATIVO N. 35012234) E ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA .

### **Visto di Regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: **FAVOREVOLE**.

Casalgrande li, 03/05/2017

Il Responsabile  
del Servizio  
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.  
82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

## Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

**Determinazione N. 122 del 03/05/2017**

COMMERCIO SUAP

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TRAMITE CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE N. 6 (COD. IDENTIFICATIVO N. 35012234) E ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA ALL'INDIZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 03/05/2017 al 18/05/2017 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Li, 20/05/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
IBATICI TERESINA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)